

N. 9

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 09/03/1995

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 18 del 02/03/2004

C.C. 26 22.03.2004 C.C. 38 05/06/2007

C.C. 63 DEL 02/12/2010

C.C. 9 DEL 14/03/2013

C.C. 26 DEL 18/06/2018

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Pagina

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto	6
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 - Responsabilità	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	7

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 6 - Dichiarazione di morte	7
Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	7
Art. 8 - Depositi di osservazione e obitorio	7
Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	8
Art. 10 - Autopsie e trattamenti conservativi	8

CAPO III - FERETRI

Art. 11 - Deposizione del cadavere nel feretro	8
Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri.....	9
Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Art. 14 - Fornitura gratuita di feretri.....	10
Art. 15 - Piastrina di riconoscimento	10

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso	10
Art. 17 - Gestione del servizio	11
Art. 18 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....	11
Art. 19 - Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali	11
Art. 20 - Norme generali per i trasporti	11
Art. 21 - Riti religiosi.....	11
Art. 22 - Appartenenti a culti acattolici.....	11
Art. 23 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	12
Art. 24 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	12
Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti	12
Art. 26 - Sosta autofunebri di passaggio	12

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 27 - Elenco dei cimiteri.....	13
Art. 28 - Disposizioni generali – vigilanza	13
Art. 29 - Reparti del cimitero	13
Art. 30 - Reparti speciali	13

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 31 - Ammissione nel cimitero	14
---	----

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 32 - Disposizioni generali	14
Art. 33 - Piano regolatore cimiteriale	14

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 34 - Tumulazione	15
Art. 35 - Caratteristiche dei loculi	15
Art. 36 - Aggiunta di cassetta	15
Art. 37 - Deposito provvisorio	15

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 - Esumazioni, estumulazioni: divieti	16
Art. 39 - Processi verbali.....	16
Art. 40 - Cautela per l'esecuzione dei lavori	16
Art. 41 - Esumazioni ordinarie.....	16
Art. 42 - Rifiuti cimiteriali	17
Art. 43 - Oggetti da recuperare	17
Art. 44 - Disponibilità dei materiali	17
Art. 45 - Esumazioni straordinarie	18
Art. 46 - Estumulazioni ordinarie	18
Art. 47 - Estumulazioni straordinarie	18
Art. 48 - Pagamento tariffe per estumulazioni.....	18

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 49 - Servizio pubblico di cremazione	19
Art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	19
Art. 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	19
Art. 52 - Trasporto delle urne cinerarie	20

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 53 - Orario.....	20
Art. 54 - Disciplina dell'ingresso	21
Art. 55 - Divieti speciali.....	21
Art. 56 - Manifestazioni	22
Art. 57 - Lavori nel cimitero	22
Art. 58 - Reclami del pubblico.....	22

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 59 - Monumenti per le sepolture decennali	22
Art. 60 - Lastre per loculi, ossari e cinerari	22
Art. 61 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie costruiti dopo il 2002	23
Art. 62 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie rivestiti con lastra di vetro.....	24
Art. 63 - Monumenti per sepolture a pagamento e posa monumenti.....	24
Art. 64 - Costruzione di cappelle	25

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 65 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi	25
Art. 66 - Obbligo di manutenzione	25
Art. 67 - Epigrafi	26
Art. 68 - Piante ornamentali	26
Art. 69 - Giardini e addobbi floreali	26

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 70 - Tipi di illuminazione	26
Art. 71 - Servizio di illuminazione elettrica.....	26

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 72 - Personale addetto al cimitero	27
Art. 73 - Doveri generali del personale addetto al cimitero.....	27

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74 - Inumazioni in campo comune	28
Art. 75 - Sepolture a pagamento	28
Art. 76 - Modalità di concessione	29
Art. 77 - Durata delle concessioni.....	29
Art. 78 - Concessione di aree per Enti Morali e Comunità non aventi scopo di lucro	30
Art. 79 - Uso delle sepolture private	30
Art. 80 - Rinnovo della concessione	30
Art. 81 - Mancata richiesta di rinnovo	30
Art. 82 - Concessioni con titolarità plurima.....	31
Art. 83 - Successione nella concessione	31
Art. 84 - Doveri generali dei concessionari	31

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 85 - Scadenza	31
Art. 86 - Rinuncia	31
Art. 87 - Revoca	32
Art. 88 - Decadenza	32
Art. 89 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	32
Art. 90 - Estinzione per soppressione del cimitero	33
Art. 91 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni.....	33

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92 -Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	33
Art. 93 - Sanzioni	33

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94 - Rinvio ad altre norme	33
Art. 95 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse	33
Art. 96 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	34
Art. 97 - Entrata in vigore	34

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del Testo Unico 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 112, 113, 114 del TUEL 267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti, o da apposito contratto di servizio.
5. Spettano al funzionario responsabile dei servizi cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione del cadavere;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate dal luogo del rinvenimento al luogo indicato dalla pubblica autorità, salvo la precisazione sotto riportata al comma n. 3.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- c) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario Comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario Comune;
 - f) il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - g) le esumazioni ordinarie.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti, in particolare le salme accidentate messe subito a disposizione dei familiari, se rintracciabili.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il funzionario dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 8 - Depositi di osservazione e obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile n. 396 del 3 novembre 2000 e dal presente Regolamento.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane nonché per le parti anatomiche riconoscibili si fa riferimento all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 10 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. Presso il cimitero di via Togliatti è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a cadaveri di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.
2. Il cimitero è altresì dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.

CAPO III - FERETRI

Art. 11 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato, in relazione alle previste modalità di gestione del servizio in applicazione dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di cadaveri provenienti da altri comuni o estumulati possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 14 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13 lettera a) e lettera e) per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Funzionario responsabile dei servizi sociali.

Art. 15 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

**TITOLO II
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma o cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. Il cadavere deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua i quartieri e le parrocchie nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre il cadavere dalla abitazione del defunto al tempio.
6. Il competente servizio della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 17 - Gestione del servizio

1. Il servizio è svolto da ditte individuali, società e altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale 9/11/2004 n. 6.

Art. 18 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. La pratica per il trasporto funebre è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e per il trasporto di ceneri o resti non è dovuto alcun pagamento.
3. Per le salme accidentate si rinvia al precedente art. 4 comma 2 lettera b) e comma 3.

Art. 19 - Orario dei trasporti- Fissazione dell'orario de i funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. L'Ufficio Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

Art. 20 - Norme generali per i trasporti

1. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni qualora gli automezzi né siano provvisti. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e/o cuscinetto con le insegne religiose del defunto o altre decorazioni (civili, militari, ecc...).
2. Per i trasporti fuori dal Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'autofunebre.

Art. 21 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 22 - Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 23 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 24 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario competente su domanda degli interessati.
2. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per Stato estero, sono autorizzate dal funzionario competente.
3. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
4. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale come autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6, del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 26 - Sosta autofunebri di passaggio

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di Parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto pagamento.

TITOLO III CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 27 - Elenco dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero di Via Togliatti.

Art. 28 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero sono di competenza del Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Art. 29 - Reparti del cimitero

1. Il cimitero è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 33:
 - a) campi comuni per adulti;
 - b) campi comuni per bambini di età inferiore a 10 anni;
 - c) campo nati morti;
 - d) campo per parti anatomiche riconoscibili;
 - e) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
 - f) aree destinate alla costruzione di cappelle;
 - g) reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
 - h) mausoleo sacrario dei caduti;
 - i) ossario Comune;
 - l) cinerario Comune;
 - m) area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

Art. 30 - Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate; in alternativa ne è consentita la inumazione in apposito reparto speciale ove presente.
4. In via eccezionale possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, altri reparti speciali da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

di persone appartenenti a comunità religiose, o a ordini di religiosi che hanno svolto la loro opera a vantaggio della comunità senaghesa, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o che vi siano nate o, infine, che hanno avuto l'ultima residenza nel Comune prima del ricovero in casa di riposo o di cura.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 32 - Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 33.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 33 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi per necessità di carattere tecnico-organizzativo.
2. Tale Piano è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente).
4. La documentazione del Piano cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 34 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Nel caso di tombe interrato con intervento su viali e vialetti, lo stesso potrà essere effettuato a condizione che il richiedente ripristini lo stato originario del luogo, entro 60 giorni. A garanzia di tale ripristino il richiedente dovrà versare una cauzione pari a euro 50,00 al mq., da svincolarsi dopo il riscontro favorevole dell'Ufficio Tecnico, a seguito di avvenuto sopralluogo.

Art. 35 - Caratteristiche dei loculi

1. Per la struttura del loculo e dei requisiti generali si fa riferimento all'allegato 2 al Regolamento Regionale 6/2004.

Art. 36 - Aggiunta di cassettina

1. Sono consentite aggiunte di cassettina resti o ceneri fino ad un numero massimo di quattro per i loculi, un massimo di quattro per i posti a terra con tumulo, un massimo di uno per gli ossari, salvo, per questi ultimi, verifica dello spazio disponibile.

Art. 37 - Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto, previo pagamento del canone, stabilito dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal funzionario competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale, provvederà ad inumare il cadavere in campo Comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremati.
7. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 - Esumazioni, estumulazioni: divieti

1. E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, prima che siano trascorsi 10 anni, quando trattasi di sepolture con inumazione e trascorso il periodo di concessione per quelle a tumulazione.
2. E' vietata l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile incaricato dall'ASL abbia dichiarato che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale incaricato presso il cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
4. Alle operazioni di esumazione possono assistere solo le persone e i familiari interessati.

Art. 39 - Processi verbali

- 1 Per ogni operazione di esumazione o di estumulazione straordinaria o ordinaria, nei casi in cui i parenti hanno chiesto di raccogliere le ossa per dare loro una tumulazione privata, deve essere redatto un processo verbale in duplice copia, di cui una viene trattenuta dal custode del cimitero e l'altra conservata in Comune. Nel processo verbale vengono precisate le generalità del defunto, la data ed il luogo di inumazione o di tumulazione, le operazioni eseguite, le prescrizioni stabilite dal Responsabile incaricato ASL e la nuova sepoltura alla quale il feretro o la cassetta con le ossa sono stati destinati.

Art. 40 - Cautele per l'esecuzione dei lavori

1. Tutte le persone che direttamente e manualmente operano nell'ambito cimiteriale durante i lavori dovranno osservare i Dispositivi di Prevenzione Individuale a norma del D.Lgs 626/94.
2. Per tutti i lavori di estumulazione e tumulazione è necessario, ove possibile e previo accordo con i familiari, procedere allo smontaggio del monumento esistente sulla tomba.

Art. 41 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi comuni. Le ossa che si ritrovano in occasione delle esumazioni ordinarie vengono diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Funzionario competente di raccogliere in cellette o colombari posti al cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco come previsto dall'art. 36 del DPR 285/90.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso alla cremazione.
3. I resti ossei possono essere inseriti in cassette nei colombari con un massimo di due oltre il feretro.
4. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale.
5. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta può essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.
6. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di utilizzo dei campi e delle file occupate per le precedenti inumazioni. E' consentito ai familiari presenziare a dette esumazioni.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 42 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scarico, si applicano le norme del decreto legislativo 05/02/1997 n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254.
2. L'Ufficio Ecologia è competente in merito alla procedura di stoccaggio, trasporto, smaltimento presso impianti di termodistruzione dei rifiuti cimiteriali trattati.

Art. 43 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale incaricato presso il cimitero e al Funzionario competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto dal personale incaricato presso il cimitero processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Stato Civile.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Funzionario competente che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Per il personale incaricato delle operazioni in oggetto costituisce grave fatto, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 44 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Funzionario competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di parenti entro il quarto grado e di affini entro il secondo, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi ed i monumenti copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 45 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria. E' consentito ai familiari di presenziare ai lavori di esumazione.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 46 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
2. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso alla cremazione.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 47 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura fuori comune, fatto salvo il possesso o disponibilità di altra concessione, o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 48 - Pagamento tariffe per estumulazioni

1. Per le estumulazioni di salme richieste da privati ed autorizzate dal Sindaco, gli interessati devono versare, alla cassa Comunale e all'ASL le cifre stabilite e previste dagli Organi competenti. Per il Comune la competenza è della Giunta Comunale.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 49 - Servizio pubblico di cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di norma dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questo inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c. copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario Comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:
 - a) deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete;
 - b) deve avere dimensioni minime m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40;
 - c) deve essere di materiale resistente e non biodegradabile.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30/03/2001 n. 130.
9. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".
10. Per la dispersione delle ceneri è dovuto il pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario Comune.
12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 52 - Trasporto delle urne cinerarie

1. Fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90, il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 53 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 54 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Le biciclette devono essere lasciate in apposita area esterna alle sepolture.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai cani o ad altri animali, salvo che accompagnino una persona non vedente;
 - b) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio di Stato Civile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati dal responsabile stesso.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, possono accedere, solo previa autorizzazione, soltanto nei giorni feriali, debbono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 55 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuzione di volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli interessati e senza aver informato il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.
 - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - i) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.
3. E' considerato reato danneggiare e rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 56 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 57 - Lavori nel cimitero

1. I lavori di manutenzione ordinaria pubblica o privata se limitati alla singola sepoltura e che non richiedono delimitazioni di cantiere, non necessitano di autorizzazioni.
2. L'inizio e la durata dei lavori di manutenzione che richiedono delimitazioni di cantiere devono essere sempre autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile verificato il parere del Responsabile del settore Tecnico e/o verificata la sussistenza del titolo edilizio ove richiesto.
3. In ogni caso, i lavori di cui al comma 2, nei 15 giorni precedenti la commemorazione dei defunti e nella settimana successiva, devono essere eseguiti senza arrecare alcun disagio agli utenti.
4. Ai fini edilizi, l'esecuzione dei lavori cimiteriali:
 - se limitati a singole sepolture non richiedono titolo edilizio, escluse le cappelle di cui all'art. 64 del presente regolamento;
 - se riferiti ad opere pubbliche, sono soggetti alla relativa normativa.

Art. 58 - Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio comunale per le relazioni con il pubblico.

**CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

Art. 59 - Monumenti per le sepolture decennali

1. Sulle sepolture in concessione decennale può essere posto invece del cippo un monumento aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza cm. 80 per adulti o cm. 50 per bambini;
 - b) lunghezza cm. 180 per adulti o cm. 140 per bambini;
 - c) altezza massima cm. 1,40 per adulti misurati dalla quota del viale.
2. Le lastre-basamento del monumento dovranno avere uno spessore minimo di cm. 8 o cm. 4 se di rocce endogene e non potranno superare l'altezza di cm. 20 nei confronti della quota del viale.
3. Le cordonature dovranno avere una sezione minima di cm. 10 x 3, il monumento dovrà inoltre garantire il mantenimento di una superficie libera pari al almeno cmq. 60. Tale superficie potrà sistemata a verde o eventualmente essere integrata con ghiaietto.
4. Eventuali deroghe per comprovate esigenze saranno oggetto di autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico.

Art. 60 - Lastre per loculi, ossari e cinerari

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono fornite dall'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

2. E' consentita la collocazione di una unica lastra a chiusura di due o più loculi contigui purché le salme tumulate siano di parenti o affini. In tali ipotesi la lastra deve essere identica a quella in dotazione al cimitero e deve essere collocata a totale cura e spese dell'interessato, previa comunicazione di inizio lavori da presentare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
3. Per i lotti di colombari costruiti prima del 1970 è consentito anche l'impiego di altri materiali a condizione che vengano rispettate le caratteristiche, per colori e dimensioni, delle lastre esistenti.
4. Sulle singole lastre è ammessa l'applicazione, in modo stabile, di portalumi e portafiori di marmo bianco o di acciaio inossidabile con colore naturale o dorato che non devono sporgere più di cm. 15 dal piano della lastra.
5. I medaglioni in rilievo non possono sporgere oltre cm. 3 misurati come sopra.

Art. 61 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie costruiti dopo il 2002

1. I lotti di colombari e ossari costruiti dopo il 2002 devono avere la lastra arredata come segue:
 - a) 1 fotografia per persona sepolta: da applicare, di norma, nella parte superiore della lastra, centrale o laterale. Di formato quadrato, rettangolare o ovale deve essere contenuta in un rettangolo delle dimensioni massime di cm 13 x 18. La fotografia può essere incassata oppure munita di cornice in marmo o ceramica con disegno semplice e lineare senza rilievi e della larghezza massima di mm 25. In caso di aggiunta di cassettime, senza il rifacimento dell'iscrizione della lastra, può essere autorizzata solo la posa di nuove foto (massimo 2) e relative iscrizioni della massima dimensione lorda di cm15 x 20.
 - b) Generalità della cadavere: devono essere incise con altezza di cm. 7 per i nomi e di cm. 4 per le date.
 - c) Scritte e dediche: le scritte devono essere incise con un massimo di 50 caratteri aventi un'altezza massima di cm. 3.
 - d) Accessori di arredo: sulle lapidi sono ammessi due accessori in marmo o ceramica a mosaico o graffito incise o di spessore massimo di cm. 3 da scegliere tra i seguenti, suggeriti dalle diverse religioni:
 - croce a disegno semplice e lineare con altezza massima di cm. 30 incisa, in marmo o ceramica;
 - Madonna, Cristo, Angelo, Pietà, corona di spine, mani intrecciate, fiore, Stella di Davide, libro o pergamena le cui dimensioni dovranno essere contenute in un rettangolo di cm. 30x40 massime.
2. La lastra degli ossari deve essere arredata come segue:
 - a) Fotografia: dimensioni massime di cm. 12 x 9;
 - b) Generalità: le generalità della cadavere devono essere incise con altezza massima di cm. 2,5 per i nomi e di cm. 2,5 per le date;
 - c) Scritte e dediche: sono autorizzabili scritte, incise, aventi un'altezza massima di cm 2;
 - d) Accessori di arredo: sulle lapidi sono ammessi un solo accessorio, in marmo o ceramica o a mosaico o graffito, inciso o di spessore massimo di cm. 2, da scegliere tra i seguenti, suggeriti dalle diverse religioni:
 - croce a disegno semplice e lineare con altezza massima di cm. 15 incisa, in marmo o ceramica;
 - Madonna, Cristo, Angelo, Pietà, corona di spine, mani intrecciate, fiore, Stella di Davide, libro o pergamena le cui dimensioni dovranno essere contenute in un rettangolo di cm. 8x10 massime.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 62 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie rivestiti con lastra di vetro

1. I loculi che l'Amministrazione comunale ha fornito con lastra di vetro di rivestimento devono avere la lastra arredata come segue:

- a) Fotografia/e: da applicare, di norma, nella parte superiore della lastra, centrale o laterale. Di formato quadrato, rettangolare o ovale deve essere contenuta in un rettangolo di massimo cm. 11 x 15 per foto singola, cm. 13x18 per foto doppia. Alla foto con supporto in ceramica, plexiglas o similare può essere applicata una cornice in ottone/bronzo, color bronzo di disegno semplice e lineare senza rilievi e della larghezza massima di mm 16. In caso di aggiunta di cassetine, senza il rifacimento dell'iscrizione della lastra, è ammessa solo la posa di nuove foto (massimo 2) come sopra descritte con cornice integrata con il nome e anno di nascita e morte del defunto e purché la dimensione lorda sia di massimo cm 12x18. E' ammessa altresì la foto serigrafata con le dimensioni sopra citate.
- b) Generalità: le generalità del deceduto devono essere in carattere corsivo componibile in ottone color bronzo con altezza di massimo cm. 5 per i nomi e di massimo cm. 3 per le date. In caso di aggiunta di cassetina nel rifacimento dell'iscrizione con fotografia doppia e doppie generalità potranno essere inserite solo gli anni di nascita e morte. Le scritte ammesse sono quelle relative alla classe o frase incisa e/o in rilievo, osservando quanto stabilito all'art. 85
- c) Scritte e dediche: Sono ammesse, nella parte inferiore della lastra, le seguenti scritte, in corsivo componibile in ottone color bronzo con altezza di massimo cm. 2,5:
- i tuoi cari
 - sarai sempre nei nostri cuori
 - sarai sempre con noi
 - ricordandoti
 - requiem
 - altre scritte con parole semplici, osservando quanto stabilito all'art. 67.
- d) Accessori di arredo: sulle lapidi è ammesso solo un accessorio in bronzo/ottone color bronzo o serigrafato tra quelli previsti dalle diverse religioni, aventi le seguenti dimensioni: larghezza massima cm. 18, altezza massima cm. 35.
- e) Pergamene: sono ammesse le pergamene in ottone color bronzo in un numero massimo di una per lastra purché lineari a disegno semplice, contenute in un rettangolo di dimensioni massime di cm. 10 x 15. Le scritte ammesse sono quelle relative alla classe o frase incisa e/o in rilievo, secondo quanto stabilito all'art. 68.

Art. 63 - Monumenti per sepolture a pagamento e posa monumenti

1. Sulle sepolture in terreno a pagamento possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 100, larghezza cm. 100 e altezza cm. 150 misurati dalla quota del viale antistante. Il cordone, inclusa la lastra di base del monumento non dovrà superare la quota di cm. 30 nei confronti del viale antistante.
2. Su due o più sepolture individuali contigue è consentito di collocare un unico monumento purché le salme tumulate siano di parenti o affini. In tal caso dovrà essere previsto un monumento idoneo e facilmente rimovibile per il riutilizzo.
3. La collocazione, modificazione o restauro dei monumenti e lapidi sulle sepolture è soggetta a comunicazione di inizio lavori da presentare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

4. L'esecuzione dei giardinetti provvisori, la posa di piccoli arbusti è soggetta a comunicazione di inizio lavori da presentare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

Art. 64 - Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione è soggetta a titolo edilizio secondo la normativa edilizia vigente.
3. Per il rilascio del permesso è dovuto il corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio competente e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. Deve inoltre essere indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
10. Il permesso di cui al comma 2 è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 65 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è consentito l'impiego di ogni materiale, con l'obbligo per i ferri della verniciatura antiruggine e l'obbligo di mantenere tutte le opere in perfetto stato di manutenzione, come indicato nel successivo articolo.

Art. 66 - Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in perfetto stato di manutenzione.
2. L'Ufficio Tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del funzionario competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 89.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è soggetta a comunicazione di inizio attività da presentare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 67 - Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi, che dovranno essere indicati nelle forme risultante dagli atti di stato civile.
4. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.
5. Le epigrafi sono soggette a comunicazione redatta su apposito modulo predisposto dal competente ufficio.
6. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito di sepoltura.
7. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo e non devono contrastare con l'insieme dell'opera e devono essere realizzati con la stessa tecnica usata per l'epigrafe.
8. I familiari del defunto o chi per essi devono formulare la comunicazione su apposito modulo predisposto dal competente ufficio.

Art. 68 - Piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 69 - Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. Il funzionario responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 70 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 71 - Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento.

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 72 - Personale addetto al cimitero

1. Gli addetti al cimitero svolgono le mansioni loro affidate con specifico provvedimento del Funzionario competente.

Art. 73 - Doveri generali del personale addetto al cimitero

1. Il personale operante nel cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - a portare ed esibire apposito cartellino di riconoscimento
2. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alla altre misure in materia di prevenzione degli infortuni di malattie connesse con l'attività svolta.

**TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74 - Inumazioni in campo Comune

1. Le sepolture per inumazioni della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, sono effettuate in appositi campi comuni previsti nel cimitero comunale.
2. La sepoltura comprende anche la fornitura del cippo regolamentare e sono soggette al versamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
3. A richiesta dei privati può essere installato, in sostituzione del cippo, un monumento secondo le modalità di cui all'art. 59.

Art. 75 - Sepolture a pagamento

1. Oltre alle aree per la costruzione di edicole funerarie private, sono a pagamento le seguenti sepolture:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, posti doppi e quadrupli, edicole, ecc.).
2. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90, rispettivamente per le tumulazioni o per le inumazioni.
3. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.
4. L'istruttoria e la stipula dell'atto di concessione è affidata all'Ufficio di Segreteria del Comune.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune e pertanto non è commerciabile né trasferibile, o comunque cedibile.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti cadavere realizzati o realizzabili;
 - b) la decorrenza che, di regola, coinciderà con il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area;
 - c) la durata;
 - d) la/e persona/e dei concessionari o, nel caso di Enti e di collettività il legale rappresentante pro/tempore;
 - e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - f) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 76 - Modalità di concessione

1. La sepoltura a pagamento di cui al precedente articolo, può concedersi solo in presenza del cadavere o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossari; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del coniuge superstite, nonché dei parenti viventi in linea retta di primo grado del defunto purché di età superiore al 65° anno di età, ciò al fine di permettere la sepoltura in caselle affiancate.
3. Compatibilmente con le disponibilità, il Sindaco può concedere le sepolture a pagamento, oltre che per le salme di persone residenti anche per quelle non residenti al momento del decesso purché siano:
 - parenti fino al quarto grado in linea retta o collaterale di persone residenti;
 - persone che siano state residenti per almeno dieci anni;
 - persone che siano nate in Senago o comunque iscritte dalla nascita nell'Anagrafe di questo Comune;
 - persone aventi coniuge, genitori o figli già inumati o tumulati nel cimitero.
4. Per queste concessioni è dovuta una maggiorazione pari al 40% delle tariffe vigenti.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte le salme delle persone concessionarie, previo pagamento, nel caso di salme provenienti da altri comuni, della maggiorazione della tariffa pari al 40%.
6. Il Sindaco, qualora manchino i presupposti di cui ai precedenti commi, può, su istanza dei parenti del defunto, autorizzare la sepoltura in caso di benemerenze acquisite in vita per servizi resi, fermo restando la maggiorazione del 40% delle tariffe di concessione vigenti al momento dell'inumazione o della tumulazione.
7. La concessione non può essere fatta oggetto di lucro o di speculazione.
8. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come priorità la data di presentazione delle domande.
9. I colombari, previa scelta della fila, vengono concessi da sinistra verso destra, senza soluzione di continuità fino ad esaurimento del lotto.
10. La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 77 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
2. La durata massima delle concessioni è fissata come segue:
 - a) sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie): anni novantanove;
 - b) colombari: anni trenta;
 - c) sepolture private in campo terreno: anni trenta;
 - d) ossari e cinerari: anni cinquanta;
 - e) campi comuni: anni dieci.
3. La durata della concessione decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dalla data di morte dell'avente diritto.
4. Sono fatte salve le diverse condizioni risultanti dalle concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. La perpetuità dei colombari, ossari e giardini, concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento da parte degli aventi diritto.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 78 - Concessione di aree per Enti Morali e Comunità non aventi scopo di lucro

1. Il Comune a richiesta di Enti morali e Comunità non aventi scopo di lucro può concedere aree in diritto di superficie per realizzazione di edifici funerari. Tali edifici devono recare in modo visibile l'indicazione del nome dell'Ente Morale o della Comunità.

Art. 79 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già precedentemente previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. E' consentita su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultano essere state conviventi nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.
3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma che del 2° del presente articolo la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, fino al 6° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 da presentare all'Ufficio di Stato Civile.
6. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al comma precedente.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso dalla sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione.
8. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 80 - Rinnovo della concessione

1. A richiesta degli interessati, è consentito, fino ad un massimo di 3 volte, il rinnovo della concessione per una durata di dieci anni per ogni volta, pagando la tariffa in vigore per i posti trentennali. Sono fatte salve diverse ed eventuali disposizioni della Giunta Comunale in materia di tariffa.
2. Qualora, alla scadenza della concessione di posti doppi, non sia ancora decorso il periodo ordinario di tumulazione stabilito dalla legge per una delle due salme, il concessionario potrà richiedere il rinnovo dell'intera concessione ai sensi del comma 1, pagando la tariffa in vigore diminuita del 50% per il primo rinnovo e del 25% per il secondo rinnovo.
3. Nel caso in cui, a seguito del rinnovo, si verifichi nel tempo la condizione di abbandono e/o di cattiva manutenzione della sepoltura, verrà applicata la decadenza di cui agli artt. 66 e 89.

Art. 81 - Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario Comune, nel cinerario Comune o in campo Comune o di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 92.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 82 - Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 83 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente al deceduto o richieda un servizio inerente alla cadavere agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.
4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 445/2000.

Art. 84 - Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 85 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR n. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo Comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario Comune o nel cinerario Comune.

Art. 86 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato e indeterminato quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.
2. Nel caso di rinuncia a concessione a tempo determinato spetterà al concessionario o agli aventi titolo della concessione rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% del valore annuo della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

3. Nel caso di rinuncia a concessione perpetua spetterà al concessionario o ai suoi aventi diritto, l'esenzione dal pagamento di eventuali diritti di estumulazione e, laddove richiesta, spese per cremazione nonché spese relative alla eventuale aggiunta di cassetta e, se richiesta, la concessione, a titolo gratuito, di un ossario nel cimitero comunale per la durata di cinquanta anni. In tali ipotesi il loculo rientra a pieno titolo in possesso del Comune. Non è ammessa la rinuncia a favore di altri privati. Tuttavia nel rilascio della nuova concessione a tempo determinato del posto reso disponibile a seguito di rinuncia a perpetuità, è ammesso il diritto di prelazione a favore di eventuali eredi interessati, purché siano nelle condizioni di cui all'art. 77.
4. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore da presentare su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
5. La rinuncia alla concessione per trasferimento di cadavere in altra sede all'interno del cimitero può essere accolta trascorsi due anni dalla stipula del contratto, salvo autorizzazione del Sindaco.

Art. 87 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 88 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, previa diffida al concessionario che in caso di irreperibilità si intende validamente effettuata previa pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi.
2. La dichiarazione di decadenza compete al Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

Art. 89 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo Comune, in campo di mineralizzazione, in ossario Comune o in cinerario Comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 90 - Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 91 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92 -Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero sono riservate alcune aree e/o loculi, individuate con ordinanza del Sindaco, ove il Sindaco può disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.
2. L'assegnazione effettuata a norma del comma precedente vale fino alla revoca dell'ordinanza di assegnazione.

Art. 93 - Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti e di ordinanze comunali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254, alla legge regionale Lombardia 18 novembre 2003 n. 22 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali si applicano tutte le norme del regolamento organico del personale dipendente dal Comune non incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 95 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

COMUNE DI SENAGO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. La perpetuità dei colombari, ossari e giardini, concessi anteriormente all'entrata del presente regolamento è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento da parte degli aventi diritto.

Art. 96 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dal presente Regolamento. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio.

Art. 97 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.